

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARMAROLI, PINNA, CONCAS, ZURLINI, CURTI IVANO, CATTANI, LANDI, PIGNI, BETTOLI, SAVOLDI, MOGLIACCI, ANDERLINI, DE LAURO MATERA ANNA

Presentata il 6 maggio 1959

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici per periti industriali alle Facoltà universitarie di ingegneria, architettura, fisica, scienze, chimica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I diplomati dagli Istituti tecnici industriali, da tempo sono in attesa della possibilità di essere ammessi alle Facoltà universitarie di ingegneria, architettura, fisica, scienze, chimica.

In più occasioni, presidi, professori ed anche esponenti del Ministero della pubblica istruzione hanno espresso pareri favorevoli a tale ammissione.

La questione di principio sulla possibilità di tali diplomati di accedere all'Università è stata superata col riconoscimento del diritto di partecipare alla Facoltà di economia e commercio. Non vi possono essere dubbi sul carattere ingiusto di tale limitazione — solo

che si rilevi la portata dei programmi di studio attuati presso gli Istituti industriali — e la preziosa funzione che i periti tecnici — in rapporto alle conoscenze acquisite — assolvono nel processo produttivo nazionale.

Se non si sono poste difficoltà all'ammettere tali diplomati ad una Facoltà che non esprime specifica continuità al carattere dello studio compiuto — a maggior ragione non dovrebbero essere rilevate per l'ammissione alle Facoltà di ingegneria architettura fisica scienze, chimica — che di fatto possono essere considerate la logica conseguenza degli studi compiuti in sede di diploma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Il conseguimento del diploma negli Istituti tecnici per periti industriali da diritto all'ammissione delle Facoltà universitarie di ingegneria, architettura, fisica, scienze e chimica, secondo le norme previste dall'articolo 2.

ART. 2.

Saranno ammessi alle Facoltà universitarie previste dall'articolo 1 della presente legge i periti industriali che abbiano superato l'esame integrativo sostenuto presso la Facoltà cui intendono accedere.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il programma relativo alle specifiche Facoltà per l'esame integrativo previsto dall'articolo precedente.